



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

TEL: 0789 563644 | FAX: 0789 563645
PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it | EMAIL: ucgolfoaranci@mit.gov.it | EMAIL SPORTELLO UNICO: itgai.nsw@guardiacostiera.gov.it
WEB: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

ORDINANZA N° 22/2018

SPORTELLO UNICO NAZIONALE

(NATIONAL SINGLE WINDOW - *Standardizzazione a livello nazionale del processo e delle formalità di arrivo e partenza delle navi e dai porti*)

UTILIZZO DEL SISTEMA PMIS NEL PORTO DI GOLFO ARANCI (ITGAI) E FORMALITA' DI ARRIVO E PARTENZA NEL CIRCONDARIO MARITTIMO.

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTO:** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nr. 1224059 in data 28.10.2015 – National Single Window – Standardizzazione a livello nazionale del processo e delle formalità di arrivo e partenza delle navi dai porti;
- VISTO:** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nr. 114457 in data 18.09.2017 “Account del Raccomandataro marittimo sul sistema PMIS);
- VISTO:** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nr. 66240 in data 21.05.2018 “Comunicazione del numero dei passeggeri imbarcati. Pratica di arrivo e partenza e coerenza dei dati in possesso dell’Autorità Marittima”;
- VISTO:** il Capitolo XI – 2 della Convenzione Internazionale SOLAS recante le “misure speciali per incrementare la sicurezza marittima”;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1984 n° 84 relativa al “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 322 del 6 settembre 1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica;
- VISTA:** la Legge 4 aprile 1977, n° 135 relativa alla disciplina della professione di Raccomandataro Marittimo;
- VISTA:** la Legge del 09 febbraio 1963, n. 82 e s.m., il D.P.R. 28 maggio 2009 n. 107 e il Decreto 24 dicembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di tassa di ancoraggio;
- VISTO:** il D.P.R. 28 maggio 2009, n° 107 concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

- VISTA:** la Legge del 02 Agosto 2011, n. 130 che regola il versamento dei tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 28 Giugno 2012, n. 111 che ha reso obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità dell'armatore per i crediti marittimi per tutte le unità di stazza lorda superiori alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane;
- VISTO:** l'articolo 14-bis del D.Lgs. n° 196 del 19 agosto 2005 che individua il P.M.I.S. quale portale per lo scambio telematico di dati tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le Autorità marittime, l'Agenzia delle Dogane e le altre amministrazioni interessate;
- VISTO:** il D. Lgs. del 16 febbraio 2011, n°18 che ha modificato il D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 196 e ss.mm.ii. di attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario e di informazione sul traffico navale;
- VISTO:** il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n° 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n° 221 che individua il sistema informatico PMIS (Port Management Information System) per l'espletamento delle formalità di arrivo e partenza delle navi nei porti nazionali;
- VISTA:** la Direttiva 2010/65/UE volta alla semplificazione ed armonizzazione delle formalità inerenti le dichiarazioni delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli inquinamenti causati da navi – Marpol 73/78.
- VISTO:** il D.P.R. 6 giugno 2005, n° 134 con il quale si approva il "Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale del Comandante Generale delle Capitanerie di porto in data 07 aprile 2014, n° 303 recante le "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose";
- VISTI:** gli articoli 17, 81, 179 e 181 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 375, 376, 377 e 378 del Regolamento di esecuzione (parte marittima) e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO:** il Decreto 27 aprile 2017 "Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari";
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 08/2003 in data 30/04/2003 recante l'approvazione del Regolamento per l'espletamento delle operazioni di bunkeraggio nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 32/2004 in data 01/07/2004 recante il "Regolamento di Sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Golfo Aranci";

- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 52/2016 in data 08/07/2016 recante “Disciplina di un punto di fonda nel Golfo degli Aranci”;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 02/2016 in data 25/01/2016 recante “Implementazione del sistema PMIS”;
- VISTI:** gli atti d’ufficio;

ORDINA

CAPITOLO I

Utilizzo del sistema PMIS nel porto di Golfo Aranci - ITGAI

Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale ed esenzioni

Le pratiche amministrative relative all’arrivo, sosta e partenza delle navi superiori a 300 TSL nel porto di Golfo Aranci, nel punto di fonda denominato “CHARLIE” e/o negli specchi acquei antistanti il porto nel caso in cui si verifichi l’interfaccia con il porto stesso, devono essere svolte dai Raccomandatori Marittimi mediante l’impiego del sistema informatico PMIS (Port Management Information System).

Sono esentate dall’utilizzo del sistema PMIS:

- le unità mercantili con stazza lorda inferiore o uguale a 300 TSL;
- le unità nazionali che non hanno l’obbligo di avvalersi del Raccomandatorio Marittimo (naviglio minore e unità da pesca);
- le navi da guerra;
- le unità da diporto;
- le unità da diporto con bandiera extracomunitaria destinate a uso commerciale aventi lunghezza fuori tutto minore o uguale a 45 metri.

Articolo 2 – Accesso al sistema PMIS ed accounts

- a) Il sistema PMIS è raggiungibile all’indirizzo web: <http://www.vts.guardiacostiera.gov.it>. Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, l’utente deve selezionare il nodo **VTSL Golfo Aranci** ed il modo **CONTROL** per potervi operare.
- b) Gli utenti che hanno l’obbligo di interfacciarsi con il sistema, se sprovvisti di credenziali, devono chiederne il rilascio compilando e firmando digitalmente il modulo (**Allegato 1**), trasmettendolo all’indirizzo email dello sportello unico di questo Comando itgai.nsw@guardiacostiera.gov.it, specificando nell’oggetto **“RICHIESTA CREAZIONE ACCOUNT PMIS – NOME COGNOME – AGENZIA”**.

Gli utenti non provvisti di firma digitale, devono stampare e firmare il modulo, consegnandolo all’ufficio Armamento e Spedizioni di questo Comando, corredato da una copia del documento d’identità.

Articolo 3 – ISPS Pre-arrival Security Form

La scheda per le informazioni di security di pre-arrivo della nave, prevista dalla SOLAS XI – 2/9 e dell'articolo 6.1 del Regolamento CE n° 725/2004, nonché la documentazione di cui all'articolo 179, comma 3 del Codice della Navigazione, dovranno essere trasmesse entro le 24 ore precedenti l'arrivo previsto della nave (E.T.A.) o, comunque dal momento in cui lo scalo successivo è noto, qualora la durata del viaggio sia inferiore alle 24 ore, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci tramite il sistema PMIS, mediante la funzione **Scheda Pre-Arrivo Nave**.

Articolo 4 – Bunkeraggio

Le istanze di autorizzazione alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi, devono essere presentate, dai Raccomandatori Marittimi mediante il sistema PMIS, includendo altresì alla documentazione necessaria i previsti allegati.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di accosto

- a) I Raccomandatori Marittimi, devono comunicare l'arrivo delle navi che intendono attraccare nel Porto di Golfo Aranci, utilizzando il sistema PMIS.
- b) Nel caso in cui si richieda l'accosto di una nave che non risulta presente nell'anagrafica navi, il Raccomandatore marittimo dovrà inviare preventivamente, all'indirizzo mail itgai.nsw@guardiacostiera.gov.it, la richiesta di inserimento dati come da **Allegato 2**, specificando nell'oggetto **“RICHIESTA INSERIMENTO DATI NAVE – M/V NOME UNITA' - AGENZIA”**.
Analogamente dovrà essere effettuata nel caso di modifiche ai dati identificativi di una nave già presente in anagrafica, specificando nell'oggetto **“VARIAZIONE DATI NAVE – M/V NOME UNITA' - AGENZIA”**.
- c) Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le navi e le imbarcazioni in servizio locale o portuale che hanno il loro abituale ormeggio nel porto di Golfo Aranci.
- d) I Raccomandatori Marittimi delle **navi di linea** dovranno presentare, tramite il sistema applicativo PMIS, tutte le domande di accosto delle unità che intendano ormeggiare al porto di Golfo Aranci entro le ore 10.00 del giorno precedente alla data di arrivo.
Nella compilazione della richiesta di accosto i Raccomandatori marittimi dovranno richiedere come Terminal la voce “Porto di Golfo Aranci”. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci provvederà, esaminata la richiesta, ad assegnare la banchina di accosto.
- e) I Raccomandatori marittimi devono presentare entro le ore 10:00 di ogni martedì, la programmazione degli arrivi/partenze delle navi di linea relativa ad un periodo non inferiore a sette giorni, tramite email all'indirizzo itgai.nsw@guardiacostiera.gov.it, specificando nell'oggetto **“PROGRAMMAZIONE ARRIVI / PARTENZE – PERIODO DAL 00/00/0000 AL 00/00/0000”**.
- f) I Raccomandatori delle navi che svolgono servizio **non di linea** devono presentare la domanda di accosto, tramite il sistema applicativo PMIS, almeno **24 ore prima** del loro arrivo in porto.

Articolo 6 – Rifiuti di bordo

Per l'espletamento delle pratiche relative alla richiesta di autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo (ex art. 7 comma 2 del D.Lgs. n° 182/2003), i Raccomandatori Marittimi devono compilare i campi previsti dal sistema PMIS allegando la documentazione di rito come da Ordinanza in vigore disciplinante la materia.

Articolo 7 – Formalità di arrivo e partenza delle navi

- a) Le pratiche previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione, devono essere trasmesse dai Raccomandatori Marittimi all'ufficio Armamento e Spedizioni di questo Ufficio Circondariale Marittimo attraverso il sistema PMIS.
- b) Al fine del rilascio delle spedizioni, i Raccomandatori Marittimi devono allegare alla dichiarazione integrativa di partenza, in aggiunta alla documentazione prevista dal sopracitato articolo 181, la ricevuta di avvenuto conferimento dei rifiuti e/o eventuale autorizzazione al mantenimento a bordo.
- c) Qualora, dal rilascio delle spedizioni all'effettiva partenza della nave, intercorrano più di 24 ore, la dichiarazione integrativa di partenza decade ed il nuovo rilascio delle stesse potrà avvenire solo previa presentazione motivata del **Rivisto Partire**, utilizzandone l'apposita funzione sul sistema PMIS, allegando eventualmente i formulari FAL nel caso di variazioni. La predetta autorizzazione ha validità sino alla partenza effettiva della nave.
- d) I Raccomandatori Marittimi delle **navi adibite al trasporto di passeggeri**, devono trasmettere la dichiarazione integrativa di partenza con i dati provvisori in possesso (passeggeri in partenza, dati del trasportato, etc.) nel lasso di tempo antecedente l'effettiva partenza della nave.

Una volta mollati gli ormeggi, il personale di bordo avrà cura di comunicare i dati definitivi al Raccomandatorio Marittimo il quale, una volta entrato in possesso di quest'ultimi, procederà ad effettuare tramite il sistema PMIS il **Rivisto Partire**, aggiornando quindi la dichiarazione integrativa di partenza con il numero reale dei passeggeri a bordo e di quanto trasportato.

Le spedizioni si intenderanno, quindi, rilasciate solo dopo l'approvazione della nuova dichiarazione di partenza a seguito del Rivisto Partire.

Articolo 8 – Tributi speciali e tassa d'ancoraggio

- a) I Raccomandatori marittimi provvedono all'adempimento dei tributi speciali prima della presentazione della pratica di arrivo e forniscono prova dell'avvenuto pagamento, in accordo alle funzioni del sistema PMIS2, inserendo nella dichiarazione di arrivo gli estremi identificativi dei tributi e tra gli allegati il bollettino postale recante l'attestazione del versamento relativo alla sosta della nave.
- b) I Raccomandatori marittimi provvedono, prima della presentazione della pratica integrativa di partenza, al pagamento della tassa d'ancoraggio, inserendo tra gli allegati la relativa ricevuta.

Articolo 9 – Operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose

- a) Le istanze di autorizzazione all'imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco delle merci pericolose "in colli e unità di trasporto del carico", di cui al Decreto Dirigenziale 07 aprile 2014, n° 303, devono essere presentate, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente (con almeno 24 ore di anticipo rispetto alle operazioni previste), dai Raccomandatori Marittimi mediante il sistema PMIS2.
- b) I raccomandatori Marittimi, allo scopo di consentire la trattazione in orario d'ufficio delle pratiche di imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco delle merci pericolose da effettuarsi nelle giornate festive e nei giorni ad esse seguenti, provvederanno a trasmettere la relativa istanza entro le ore 11.00 del giorno lavorativo precedente.
- c) L'Ufficio Sicurezza della Navigazione, esaminata l'istanza, la evaderà attraverso il sistema, impartendo le eventuali prescrizioni di sicurezza ritenute necessarie.

Articolo 10 – Imposta di bollo

- a) Ove, per l'espletamento delle pratiche tramite il sistema PMIS2, sia prevista la corresponsione dell'imposta di bollo, i Raccomandatori Marittimi devono fornire prova dell'avvenuto pagamento, in accordo alle funzioni del sistema, inserendo gli estremi identificativi delle marche da bollo nelle singole istanze ed includendo, in allegato ad ogni pratica, la scansione in formato PDF della carta-valore ad essa assegnata.
- b) È fatto onere inoltre a ciascun Raccomandatorio Marittimo, anche ai fini fiscali, di provvedere ad apporre le marche da bollo, i cui identificativi siano stati inseriti nel sistema PMIS ed associati ad ogni singola pratica, sia sulle istanze che sui provvedimenti autorizzativi discendenti, ricorrendo alle funzioni di stampa del sistema, e di consegnare la suddetta documentazione (relativa alla settimana di riferimento precedente) presso gli Uffici di questo Comando entro le ore 12:00 di ogni lunedì successivo.

Articolo 11 – Avarie ed anomalie del sistema PMIS

In caso di avaria o malfunzionamento dei sistemi informatici, che comprometta totalmente o parzialmente l'utilizzo del sistema PMIS, le pratiche che non fosse possibile trattare mediante il sistema dovranno essere presentate secondo le modalità di cui all'**articolo 1, Capitolo II**.

CAPITOLO II

Porti/approdi turistici ricadenti nel Circondario non asserviti da sistema PMIS

Articolo 1 – Modalità di presentazione delle formalità di arrivo e partenza

Le pratiche previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione, per tutte le navi in atterraggio al di fuori del Porto di Golfo Aranci ma interessanti i porti/approdi turistici ricadenti in questo Circondario non asserviti da sistema PMIS, devono:

- a) essere trasmesse dal Raccomandatario Marittimo, all'indirizzo email dello sportello unico di questo Comando itgai.nsw@guardiacostiera.gov.it specificando nell'oggetto **“ARRIVO E PARTENZA – M/V NOME UNITA’ - AGENZIA”**, allegando i formulari FAL in **allegato 3** (pdf compilabile) debitamente **firmati digitalmente**, corredati di tutti i relativi allegati previsti;
il personale addetto all'ufficio Armamento e Spedizioni di questo Comando ovvero il Sottufficiale d'Ispezione durante gli orari di chiusura degli Uffici, provvederà a controfirmare digitalmente i formulari, rispettivamente per la nota di arrivo e la nota di partenza, e ritrasmetterà quest'ultime all'indirizzo email del mittente, utilizzando la conferma di recapito e di lettura.
Espletato quanto sopra, le spedizioni si intenderanno, quindi, rilasciate.
- b) **se non in possesso di firma digitale**, il Raccomandatario Marittimo provvederà a presentare le pratiche in formato cartaceo come da prassi consolidata.

Articolo 2 – Interfaccia con i porti/approdi turistici delle unità alla fonda

Per le unità alla fonda, che intendono interfacciarsi con i Porti/approdi turistici (tenderaggio), i Raccomandatari Marittimi devono presentare le pratiche di cui all'articolo 1, Cap. II, corredate di apposita **dichiarazione di interfaccia con il Porto** debitamente compilata e firmata dal Comandante dell'unità.

Articolo 3 – Autorità Marittime competenti al rilascio delle spedizioni

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci è l'ente preposto al rilascio delle spedizioni per tutti i Porti e approdi turistici ricadenti nel Circondario, fatta eccezione per:

- **Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo**
Autorità Marittima preposta al rilascio delle spedizioni per le unità in atterraggio nel Porto di Porto Cervo ovvero per le unità alla fonda per le quali i rispettivi Comandanti dichiarino interfaccia con il Porto di Porto Cervo.
Le formalità di arrivo e partenza dovranno essere presentate in formato cartaceo come da prassi consolidata.
- **Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo**
Autorità Marittima preposta al rilascio delle spedizioni per le unità in atterraggio nel Porto di Porto Rotondo ovvero per le unità alla fonda per le quali i rispettivi Comandanti dichiarino interfaccia con il Porto di Porto Rotondo.
Le formalità di arrivo e partenza dovranno essere presentate in formato cartaceo come da prassi consolidata.

CAPITOLO III

Rapportazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

Articolo 1 – Navi in arrivo nel Porto di Golfo Aranci

I Comandanti delle navi di qualsiasi tipologia, uguali o superiori alle 300 TSL, in atterraggio nel porto di Golfo Aranci, hanno l'obbligo in tempo reale e in situazioni di normalità, di comunicare via VHF alla Sala Operativa di questo Ufficio le seguenti informazioni:

IN ARRIVO IN PORTO:

1. *un'ora prima dell'arrivo in porto devono comunicare la loro posizione alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci a mezzo VHF (Canale 16) e/o tramite il Capo scalo e comunicare i seguenti dati: posizione della nave; prora vera; velocità effettiva; passeggeri e automezzi trasportati; persone a bordo; orario di previsto di arrivo in porto (ETA);*
2. *passaggio del meridiano 009° 38' E – “**avvistamento**”*
3. *inizio operazioni ormeggio – “**ingresso in porto**”;*
4. *termine operazioni di ormeggio – “**ormeggio**”;*

IN PARTENZA DAL PORTO:

1. *devono confermare la partenza almeno trenta minuti prima;*
2. *inizio operazione di disormeggio – “**disormeggio**”;*
3. *fine operazioni di disormeggio – “**uscita dal porto**”;*
4. *al passaggio del meridiano 009° 38' deve comunicare: il porto di destinazione, ETA, n° persone a bordo e dati di carico - “**partenza e fuori vista**”*

Articolo 2 – Navi in arrivo nel Circondario Marittimo

I Comandanti delle unità in arrivo nei porti/approdi turistici ricadenti in questo Circondario Marittimo e/o per quelle “alla fonda” ma che intendono interfacciarsi con gli stessi porti/approdi turistici, fatta eccezione per i porti di Porto Cervo e Porto Rotondo (in quanto sedi di Uffici Minori dipendenti da questa Autorità Marittima), per le quali i Raccomandatari Marittimi richiedono le spedizioni, devono comunicare via VHF sul Canale 16 alla Sala Operativa di questo Comando, l'orario di arrivo ed il previsto orario di partenza, nonché comunicare l'effettiva partenza una volta mollati gli ormeggi.

In caso di scarso segnale VHF, difficoltà con le comunicazioni o per mera comodità, le comunicazioni sopracitate posso essere delegate alle Agenzie Marittime, le quali provvedono a contattare telefonicamente la Sala Operativa di questo Comando.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 1 – Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo di cui all'articolo 1195 del Codice della Navigazione, ai sensi dell'art. 1174 (1° comma) del predetto Codice.

Articolo 2 – Disposizioni finali

La presente ordinanza sostituisce e abroga la N° 02/2016 datata 25/01/2016.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.

Golfo Aranci, lì 07/06/2018

**F.to IL COMANDANTE
C.C. (CP) Paolo PISANO**